



COMUNE DI LIVORNO

## Ordinanza del Sindaco n. 20 del 01/02/2018

**Oggetto: RACCOLTA IMBALLAGGI IN CELLULOSA - DISCIPLINA.**

### IL SINDACO

VISTA la Parte Quarta del D. Lgs. 152/2006 “Testo Unico contenente norme in materia ambientale” che sostituisce il Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 “Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio” e s.m.i.;

VISTO il “Regolamento Comunale per la Gestione dei Rifiuti Urbani e Assimilati, per la Raccolta Differenziata dei Rifiuti e di altri Servizi di Igiene Ambientale”, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 65 del 27/5/2013, ed in particolare l’art. 14 “*Raccolta Rifiuti di imballaggio*”;

VISTA la propria ordinanza prot. n. 155397 del 19/12/2017 ad oggetto: “*Raccolta imballaggi in cellulosa – disciplina*”;

VISTA la comunicazione di A.AM.P.S. S.p.A., prot. 552/2018, in atti comunali prot. n. 12568/2018, con la quale viene richiesta una modifica all'ordinanza sopra citata per quanto attiene le fasce orarie di esposizione e di raccolta dei rifiuti di cui trattasi;

VISTE altresì le comunicazioni di A.AM.P.S. S.p.A., prot. n. 571/2018, in atti comunali prot. n. 12284 del 25/1/2018, e prot. n. 618/2018, in atti comunali prot. n. 13545 del 30/1/2018, con le quali è trasmesso un aggiornamento dell'elenco delle strade interessate dal progetto;

RITENUTO necessario procedere ad una nuova disciplina del servizio di raccolta degli imballaggi in cellulosa secondo quanto sopra indicato, revocando l'ordinanza prot. n. 155397/2017;

VISTO il Contratto di Servizio per la gestione integrata dei rifiuti urbani, repertorio n. 59568 del 19 dicembre 2012, e l’atto aggiuntivo, repertorio n. 59687 del 22/7/2013;

VISTO l'art. 50 del D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e s.m.i.;

VISTO lo Statuto Comunale;

**ORDINA**

## **a decorrere dal giorno 5 febbraio 2018**

alle utenze non domestiche ubicate nelle strade indicate nell'allegato A, costituente parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, quanto segue:

1. di esporre gli imballaggi cellulósici (c.d. "cartoni") davanti al proprio esercizio commerciale negli orari di seguito indicati per ciascuna fascia di appartenenza riportata nell'allegato A:

	ESPOSIZIONE	RACCOLTA
FASCIA 1	12:30 – 13:00	13:00 – 14:30
FASCIA 2	15:30 – 16:30	16:30 – 19:00

2. di attenersi alle seguenti prescrizioni:
  - a) devono essere conferiti esclusivamente imballaggi cellulósici primari e secondari non contaminati da altre sostanze,
  - b) non devono essere conferiti altri rifiuti in cellulosa non costituenti imballaggi, quali ad es. carta grafica, giornali, riviste,
  - c) non devono essere conferite frazioni estranee rispetto agli imballaggi in cellulosa, quali ad es. carta plastificata, carta oleata, nastri,
  - d) i rifiuti devono essere esposti entro 10 m da uno dei numeri civici dove ha sede l'esercizio commerciale,
  - e) la volumetria dei cartoni deve essere ridotta il piú possibile,
  - f) deve essere evitata la dispersione dei rifiuti nell'ambiente.
3. In deroga al punto 2, lettera d), nel caso in cui l'utenza sia ubicata in una strada non accessibile in sicurezza ai mezzi operativi del gestore, l'esposizione deve essere fatta in area concordata con A.AM.P.S. S.p.A. a seguito di verifiche tecniche effettuate dal personale dell'Azienda stessa (area accessibile nella disponibilitá dell'utenza stessa, area pubblica, area privata ad uso pubblico);
4. le aree cosí individuate dovranno essere tempestivamente comunicate all'Amministrazione Comunale anche ai fini del controllo del rispetto della presente ordinanza.

### **DISPONE**

- la revoca della propria ordinanza n. 155397/2017;
- di incaricare la Soc. A.AM.P.S. S.p.A. di dare attuazione al presente provvedimento avvalendosi, per quanto di specifica competenza, ai sensi dell'art. 43, comma 2 bis del Regolamento Comunale per la Gestione dei Rifiuti citato in premessa, degli Ispettori Ambientali, nominati con atto n. 73116/2013;
- di incaricare la Polizia Municipale del controllo relativo all'esecuzione ed al rispetto del presente provvedimento;
- per la diffusione del presente provvedimento siano adottate le idonee forme di pubblicitá ed informazione alla cittadinanza in collaborazione tra A.AM.P.S. e gli Uffici URP – Editoria - Centro Stampa e Comunicazione e Marketing del Comune di Livorno;

- di trasmettere il presente provvedimento alla Soc. A.A.M.P.S. S.p.A. per quanto di competenza;
- di trasmettere il presente provvedimento, per opportuna conoscenza, ai soggetti di seguito elencati:
  - Prefetto di Livorno,
  - Presidente della Provincia di Livorno,
  - Azienda USL Toscana nord ovest,
  - A.R.P.A.T. - Dipartimento Provinciale di Livorno,
  - Comando Polizia Municipale,
  - Ufficio URP – Editoria - Centro Stampa del Comune di Livorno,
  - Ufficio Comunicazione e Marketing del Comune di Livorno;

### **AVVERTE CHE**

1. per le violazioni alla presente ordinanza, fatte salve le sanzioni di natura penale e quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di rifiuti, saranno comminate, con le procedure di cui alla Legge n. 689 del 24/11/1981, le sanzioni amministrative pecuniarie secondo il disposto dell'art. 44 del Regolamento Comunale per la Gestione dei Rifiuti Urbani e Assimilati, per la Raccolta Differenziata dei Rifiuti e di altri Servizi di Igiene Ambientale, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 65 del 27/5/2013;
2. per le violazioni alla presente ordinanza, rispetto alle quali non sia prevista una sanzione specifica in norme statali o regionali o nel Regolamento Comunale, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Il presente atto è pubblicato per la durata di 15 gg. all'Albo Pretorio telematico, in attuazione delle previsioni di cui all'art. 13 del regolamento relativo alla disciplina dell'attività amministrativa, del procedimento e dell'accesso agli atti e ai documenti.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 241/1990 e s.m.i., avverso il presente Provvedimento, è ammesso il ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio, secondo le modalità di cui alla legge 1034/1971, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione, ovvero è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 (centoventi) giorni dallo stesso termine;

Visto del Segretario Generale: ASCIONE GIUSEPPE

**Livorno li, 01/02/2018**

**IL Sindaco**

NOGARIN FILIPPO / ArubaPEC S.p.A.